Prot. n. 3252

ORDINANZA N. 13 DEL 25 marzo 2020

Oggetto:

Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza a i sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Modifica e proroga della disposizioni attuative dell'Ordinanza n.9 del 14.03.2020.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione:

VISTO Io Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977. n. 1 recante "Norme sull'organizzazione

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati regionali";

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e

di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e dì polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso

in particolare l'art. 32 che dispone "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze

comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal

presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile

e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

	trasmissibili;
VISTA	l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTO	il decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU Serie Generale n.45 del 23.02.2020, vigente al 23.02.2020, ed in particolare l'art.3 comma 2;
VISTO	il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
VISTO	il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
VISTI	i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020;
VISTE	le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
VISTE	le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n.1 del 22.02.2020, n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'8.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, nn. 6, 7 e 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020, n.10 del 23.03.2020, n. 11 del 24 marzo 2020 e n. 12 del 25 marzo 2020;
ATTESO	che le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", producono effetti dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;
VISTO	il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020, giusta il quale:

- all'art.2 il trasporto passeggeri da e per la Sardegna con modalità marittima è sospeso fino al 25 marzo 2020 salvo autorizzazione da parte del Presidente della Regione esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'art. 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020;

- all'art. 3 il trasporto passeggeri da e per la Sardegna con modalità aerea è assicurato esclusivamente presso l'aeroporto di Cagliari previa autorizzazione da parte del Presidente della Regione esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'art. 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020;

VISTI

gli artt. 1, comma 1, lett. b) e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 che dispongono, rispettivamente:

- l'art. 1, comma 1, lett. b) che "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, le parole "E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse";

- l'art. 2 la proroga dell'efficacia delle disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;

VISTO

il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n 127 del 24 marzo 2020, giusta il quale l'efficacia del D.M. 117 del 14.3.2020 è prorogata fino al 3 aprile 2020;

RICHIAMATA

l'ordinanza n. 9 del 14.03.2020 con la quale vengono dettate disposizioni attuative del summenzionato D.M. n. 117 del 14 marzo 2020 e, in particolare, l'art. 4 ai sensi del quale l'ordinanza medesima ha validità fino al 25 marzo 2020, salvo proroga esplicita;

VALUTATA

l'immutata esigenza di mantenere le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione e il contenimento della diffusione del COVID -19 nel territorio della Sardegna, adottate con l'ordinanza n. 9 del 14.03.2020;

RITENUTO

pertanto, di dover prorogare l'efficacia della predetta ordinanza n. 9, apportando le necessarie modifiche in ossequio alle disposizioni nazionali nel frattempo

intervenute con particolare riferimento ai richiamati artt. 1, comma 1, lett. b) e 2 del DPCM del 22.03.2020

ORDINA

- Art. 1) L'ordinanza n. 9 del 14.03.2020 è modificata come in appresso:
 - 1) agli articoli 1 e 2 le lettere a), b) e c), sono sostituite come segue:
 - a) comprovate esigenze lavorative;
 - b) assoluta urgenza;
 - c) motivi di salute.
 - 2) Il richiamo all'articolo 1, primo comma, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020 contenuto agli articoli 1 e 2 si intende effettuato con le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- Art. 2 E' prorogata sino al 3 aprile 2020 l'ordinanza n. 9 del 14.03.2020, salvo ulteriore proroga esplicita, così come sopra modificata al precedente art.1, avente ad oggetto "Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".
- Art. 3) La presente ordinanza:
 - è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;
 - viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro della Salute, agli amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco Metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, alla Società di gestione dell'aeroporto di Cagliari

(SOGAER), alle compagnie marittime ed aeree interessate ed agli altri soggetti interessati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 650 c.p.)

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120.

Il Presidente

Christian Solinas